

Rev.mi Parroci  
**Arcidiocesi di Agrigento**

LL.SS.

## DIRETTIVE SUI BENI MOBILI E IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA

Si è concluso il corso di aggiornamento destinato ai parroci, ai diaconi e ai membri del C.A.E. parrocchiale. Sono stati giorni intensi e significativi, abbiamo potuto sviscerare le problematiche amministrative e abbiamo richiamato il quadro della legislazione canonica e civile che configura la parrocchia, ne abbiamo individuato gli atti, indicato le procedure per una retta e sana amministrazione della parrocchia e gestione del patrimonio immobiliare e storico- artistico.

Pertanto ritengo opportuno, anche per chi non ha potuto partecipare (invitiamo a ritirare i materiali del corso) esemplificare nella presente circolare alcuni normative.

### **BENI MOBILI E RESTAURI SU BENI TUTELATI. SPOSTAMENTI**

A norma del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 41 e s.m. e i. **sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti .... ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ... che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.** Nella categoria dei beni tutelati rientrano i beni mobili o immobili indicati agli artt. 10 e 11 che siano opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a più di cinquanta anni. Questi beni sono sottoposti a queste disposizioni fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale (VIC) che dimostri il contrario.

Le categorie di beni sotto sommariamente indicate sono sottoposte a tutela ed è necessario chiedere all'Ufficio BC autorizzazioni per riproduzione fotografiche e filmiche a qualsiasi titolo e per qualsiasi scopo, prestiti, nonché la pubblicazione di foto e immagini del patrimonio ecclesiastico mobile.

Si ricorda altresì che lo spostamento di luogo, il prestito e l'alienazione dei beni mobili è necessario procedere secondo la normativa canonica e civile (art. 59 D. Leg. 22 gennaio 2004 n. 42).

L'elenco è solo indicativo e non esaustivo, non sottostà solo alla legge canonica ma a quella civile.

- ❖ Dipinti su tela, Dipinti su tavola
- ❖ Affreschi, statue, crocifissi, cornici,
- ❖ Via Crucis (olio su tela, legno, carta, ecc.),
- ❖ Libri: messali, corali, libri di interesse, volumi di archivi storici
- ❖ Tessuti (pianete, dalmatiche, piviali, veli omerali, paliotti di stoffa, pizzi antichi ecc.)
- ❖ Calici, ostensori, candelieri, reliquiari, paliotti; porte del tabernacolo
- ❖ Mobili di sacrestia
- ❖ Strutture lignee: coro, pulpito, statue, panche, porte della chiesa
- ❖ Ripristino della tineggiatura e decorazione interna o esterna della chiesa e adiacenze (chiostri, campanili, edicole votive, ecc.)
- ❖ Vetrate antiche
- ❖ Inserimento di vetrate moderne
- ❖ Strutture murarie interne o esterne
- ❖ Modifiche, aperture di finestre, porte, rifacimento del tetto, cambio canali
- ❖ Ristrutturazione nel presbiterio: balaustre, altari, gradini interni o esterni
- ❖ Pavimenti interni o esterni

- ❖ Piazza (se pertinenza)
- ❖ Impianto di allarme
- ❖ Messa a norma dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto elettrico;
- ❖ Progetto di illuminazione
- ❖ Organi antichi
- ❖ Cantorie

#### **INVENTARI OPERE ARTISTICHE**

Qualche anno fa Diocesi e C.E.I. hanno portato avanti l'inventariazione delle opere artistiche delle parrocchie. Tanti sacerdoti hanno aperto armadi e caveau, altri per **troppe cautela** hanno ritenuto opportuno di non fare inventariare. Questo è un obbligo che non può essere disatteso. Abbiamo consegnato alla fine del Corso di aggiornamento u.s. la password per la consultazione *on line* dell'inventario O.A. già realizzato. Chi non l'avesse ritirata è invitato a farlo presso il nostro Ufficio. Ritirata la password sarà necessario verificare quanto è stato inventariato, ciò che rimane da inventariare e ciò che eventualmente manca. Questo è un passaggio OBBLIGATORIO. La tutela non consiste nel non portare a conoscenza all'Ufficio diocesano la presenza delle opere artistiche o oggetti storico-artistici preziosi.

#### **RICHIESTE DA PRESENTARE ALL'UFFICIO PER I BENI CULTURALI DELLA DIOCESI**

- 1) progetti di restauro di chiese (parrocchiali, sussidiarie, santuari, cappelle, edicole devozionali, case canoniche, ecc.) riguardanti: consolidamenti statici delle strutture murarie, del campanile, del tetto, ripristino di intonaci interni ed esterni, tinteggiature interne ed esterne, pavimentazione interna, sistemazione del sagrato e degli accessi, ecc.;
- 2) progetti relativi alla realizzazione o modifica di impianti di riscaldamento, illuminazione, diffusione della voce, elettrificazione delle campane, deumidificazione dei muri;
- 3) progetti volti al superamento, oppure all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- 4) progetti di adeguamento liturgico di chiese, cappelle o parti di esse; in particolare presbiterio, battistero, cappelle laterali, confessionali;
- 5) restauro di affreschi, pitture murali in genere, decorazioni a stucco, vetrate, portali in pietra e portoni d'accesso;
- 6) restauro di quadri, statue, suppellettili e paramenti, arredi vari, mobili di sacrestia, cori, panche, ecc., compreso il restauro di organi a canne;
- 7) richieste di spostamento o rimozione di opere d'arte dalla loro sede originaria per una collocazione, sia in altra parte dello stesso edificio, che in altra sede (es. altra chiesa, casa parrocchiale, museo diocesano, ecc.);
- 8) inserimento nelle chiese di nuove opere d'arte (anche se donate): via crucis, sculture, quadri, vetrate, decorazioni, affreschi, mosaici, porte in bronzo, rame o altro materiale;
- 9) nuovi edifici di culto, o completamento degli stessi con edifici o spazi ad uso oratorio;
- 10) richieste di alienazione di immobili sia monumentali che non monumentali, di proprietà delle singole parrocchie, o di enti ecclesiastici in genere.

#### **ALTRI INTERVENTI**

- ❖ Posizionamento di antenne e strumentazione elettronica su immobili tutelati (chiesa, campanile e sugli immobili genere)
  - ❖ Posizionamento di pannelli fotovoltaici e boiler a pannelli solari
- Per questi casi e similari va richiesta autorizzazione anche per interventi su immobili non tutelati.

**Non si affidino opere per i restauri se non a restauratori definiti tali a norma di legge** (D.M. n. 420 del 24.10.2001, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 01.12.2001).

**Non si spostino opere di interesse storico-artistico sottoposte a tutele senza la debita autorizzazione.**

**Si prenda visione della legislazione civile consegnata durante il Corso di Aggiornamento u.s. e la responsabilità civile e penale a cui si può incorrere.**

**Così come anticipato dall'Arcivescovo durante il Corso di aggiornamento quanto sopra espresso assume valore di norma diocesana da ottemperare alla luce del Decreto sugli atti di straordinaria amministrazione.**

p. Giuseppe Pontillo  
DIRETTORE